



BANCA di CREDITO COOPERATIVO DEI COLLI ALBANI -Soc. Coop.
e-mail: banca@bcccollialbani.it - sito web: www.bcccollialbani.it
Sede legale Via S. Silvestri, 113 - 00045 - Genzano di Roma (Rm)
Tel.: +39 06 937121 - Fax: +39 06 9390934
C.F./P.IVA:n.00962041000 -Iscr.Reg.Impr.di Roma n.01103500581 ABI:08951
Iscritta all'Albo delle banche e aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento

DOCUMENTO DI SINTESI

NAG CLIENTE:
QUALIFICA CLIENTE: Consumatore

GENZANO DI ROMA, 29/03/2019

Condizioni economiche

Spese e condizioni

Apertura	0,00€
Imposte di bollo	Nella misura stabilita tempo per tempo dall'Amministrazione Finanziaria, salvo esenzioni previste dalla legge.
Saldo massimo del conto deposito	500.000,00
Versamento minimo iniziale	50,00
Versamenti	0,00€
Prelievo di contante	0,00€
Spese per comunicazioni periodiche	0,00€
Periodicità comunicazioni periodiche	Annuale (al 31 dicembre)
Spese per richiesta documentazione	Da quantificare all'atto della richiesta in proporzione ai costi effettivamente sostenuti dalla banca. Per i costi di dettaglio si rinvia allo specifico Foglio Informativo.

Interessi sulle somme depositate

(Tutti i tassi sono indicati al lordo della ritenuta fiscale attualmente del 26%)

Tasso base (per somme non vincolate)

Tasso annuo	0,05000%
-------------	----------

Tasso migliorativo (per somme vincolate)

CONTO DEPOSITO A DISTANZA - 2019

valida fino al 31/05/2019

Importo minimo vincolabile	20.000,00€
----------------------------	------------

Tasso annuo: - vincolo a 12 mesi	1,80000%
-------------------------------------	----------

Modalità di liquidazione e accredito interessi

Interessi calcolati al tasso base	Annuale al 31 dicembre
Interessi calcolati al tasso migliorativo	A scadenza vincolo
Modalità di calcolo degli interessi	Gli interessi sono calcolati con riferimento all'anno civile (base 365)

Disponibilità delle somme versate

Versamento di contante	Stesso giorno del versamento
Assegni bancari stessa banca: - altra succursale - stessa succursale	Stesso giorno del versamento. Stesso giorno del versamento.
Assegni circolari:	

PER IL CLIENTE - pag. 1 di 3 - Il presente documento di sintesi, composto da n. 3 pagine, rappresenta un unico atto e costituisce parte integrante del suindicato conto deposito intestato a ESEMPIO.

Atto di informativa precontrattuale la cui consegna non impegna né il cliente né la banca alla stipula del contratto.

- emessi in Italia da altri istituti/vaglia Banca d'Italia e titoli similari - ICCREA Banca	4 giorni lavorativi bancari successivo/i al versamento. 4 giorni lavorativi bancari successivo/i al versamento.
Assegni bancari di altri istituti tratti su sportelli situati in Italia e assegni postali italiani ordinari: - su piazza - fuori piazza	4 giorni lavorativi bancari successivo/i al versamento. 4 giorni lavorativi bancari successivo/i al versamento.
Versamento tramite bonifico SEPA stessa banca	Stessa giornata di addebito all'ordinante
Versamento tramite bonifico SEPA altra banca	Stessa giornata operativa di ricezione dei fondi sul conto della banca (data di regolamento)

Valute

Versamento di contante	Stesso giorno del versamento
Prelievo di contante	Stesso giorno del prelievo
Assegni bancari stessa Banca	Stesso giorno del versamento
Assegni circolari: - emessi in Italia da altri istituti/vaglia Banca d'Italia e titoli similari - ICCREA Banca	1 giorni lavorativi bancari successivo/i al versamento. 1 giorni lavorativi bancari successivo/i al versamento.
Assegni bancari di altri istituti tratti su sportelli situati in Italia e assegni postali italiani ordinari: - su piazza - fuori piazza	3 giorni lavorativi bancari successivo/i al versamento. 3 giorni lavorativi bancari successivo/i al versamento.
Versamento tramite bonifico SEPA stessa banca	Stessa giornata di addebito all'ordinante
Versamento tramite bonifico SEPA altra banca	Stessa giornata operativa di ricezione dei fondi sul conto della banca (data di regolamento)

Prelevamenti mediante bonifici sepa

Commissioni e spese

Modalità	Tipologia	Stessa Banca	Altra Banca
Sportello	Generico	0,00 Eur	0,00 Eur
	Per girofondo	0,00 Eur	0,00 Eur
Relax Banking	Generico	0,00 Eur	0,00 Eur
	Per girofondo	0,00 Eur	0,00 Eur

Data valuta di addebito

Giornata operativa di addebito

Cut off (orario limite oltre il quale gli ordini si considerano ricevuti la giornata operativa successiva)

Modalità	Orario limite (cut off)
Sportello	16.30
Mediante Relax Banking: - on line - distinte	16.30 13:00

Il termine massimo di cut off sarà anticipato alle ore 11.45 per le giornate semi-lavorative (es. giorno del santo patrono della filiale di riferimento, 14 Agosto, 24 Dicembre, 31 Dicembre). Per le succursali della banca che osservano un orario ridotto il cut off coincide con l'orario di chiusura.

Tempi di esecuzione

Modalità	Giorno di accredito della Banca del beneficiario (*)
Sportello	Massimo 2 giornate operative successive alla data di ricezione dell'ordine (*)
Mediante canale telematico	Massimo 1 giornata operativa successiva alla data di ricezione dell'ordine

(*) in caso di bonifico interno (stessa banca) la banca del beneficiario coincide con la banca del cliente ordinante, che, inoltre, dovrà accreditare il beneficiario in giornata

Assegni protestati/insoluti/richiamati

Assegni negoziati - spese invio richiamo assegno	10,00€
Assegni negoziati - commissioni impagato CIT	10,00€
Assegni negoziati - commissioni pagato tardivamente CIT	10,00€
Assegni negoziati - commissioni svincolo deposito CIT	0,00€
Assegni negoziati - commissioni esito protesto CIT	15,00€
Assegni negoziati - spese per rilascio copia analogica dell'assegno conforme all'originale	11,00€
Spese per procedura di backup (per assegni non presentabili tramite CIT)	0,00€
Commissione per procedura di backup (per assegni non presentabili tramite CIT)	0,00€

(**) Se l'ultimo giorno non è lavorativo, il termine è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

BCC DEI COLLI ALBANI

(firma Banca)



BANCA di CREDITO COOPERATIVO DEI COLLI ALBANI -Soc. Coop.
e-mail: banca@bcccollialbani.it - sito web: www.bcccollialbani.it
Sede legale Via S. Silvestri, 113 - 00045 - Genzano di Roma (Rm)
Tel.: +39 06 937121 - Fax: +39 06 9390934
C.F./P.IVA:n.00962041000 -Iscr.Reg.Impr.di Roma n.01103500581 ABI:08951
Iscritta all'Albo delle banche e aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento

LETTERA - CONTRATTO DI CONTO DEPOSITO - PROPOSTA

NAG CLIENTE:
QUALIFICA CLIENTE: Consumatore

Egregio Signor/Spett.le
ESEMPIO
VIA ROMA 1
00100 - ROMA (RM)

GENZANO DI ROMA, 29/03/2019

In relazione alla Sua/Vostra richiesta, Le/Vi proponiamo l'apertura di un conto deposito a Lei/Voi intestato, contrassegnato nel modo sopra indicato e regolato, anche per ciò che attiene ai servizi connessi, dalle seguenti norme e condizioni nonché da quelle riportate nell'unito documento di sintesi, che costituisce il frontespizio del contratto e ne forma parte integrante e sostanziale (d'ora innanzi denominato "documento di sintesi"), e dalle altre norme e condizioni indicate nei fogli informativi a disposizione presso i nostri sportelli.

Se d'accordo, La/Vi invitiamo a volerci cortesemente restituire l'unita lettera di accettazione con il relativo documento di sintesi, muniti della Sua/Vostra firma in segno di adesione alle norme e alle condizioni in essi riportate, al ricevimento dei quali provvederemo all'apertura del rapporto.

Cordiali saluti.

NORME CHE REGOLANO IL CONTO DEPOSITO

Parte I : CONDIZIONI GENERALI

Art. 1 - Diligenza della banca nei rapporti con la clientela.

1. Nei rapporti con la clientela, la banca è tenuta ad osservare criteri di diligenza adeguati alla sua condizione professionale ed alla natura dell'attività svolta, in conformità a quanto previsto dall'art. 1176 cod. civ.

Art. 2 - Pubblicità e trasparenza delle condizioni. Reclami e altri mezzi di risoluzione stragiudiziale delle controversie.

1. La banca osserva, nei rapporti con il cliente, le disposizioni di legge ed amministrative relative alla trasparenza dei rapporti contrattuali. In qualsiasi momento il cliente può richiedere, in formato elettronico o cartaceo, copia del presente contratto e del documento di sintesi, aggiornato con le condizioni economiche in vigore.

2. In caso di controversia tra il cliente e la banca sull'interpretazione ed applicazione del contratto, il cliente può:

a) presentare un reclamo alla banca. I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami all'indirizzo pubblicizzato nei fogli informativi a disposizione della clientela, anche per lettera raccomandata A/R, o e-mail. L'Ufficio Reclami risponde entro 30 giorni. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto la risposta, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;

b) attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (Organismo di mediazione iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia, con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it).

3. In ogni caso il cliente ha diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.

4. Se il cliente intende rivolgersi all'autorità giudiziaria egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio di cui al comma 2 - deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF, secondo la procedura di cui al comma 2, lettera a), oppure attivare la procedura di mediazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario di cui al comma 2, lettera b). Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del presente contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

Art. 3 - Invio della corrispondenza alla banca.

1. Le comunicazioni e qualunque altra dichiarazione del cliente, dirette alla banca, debbono essere inviate alla succursale presso la quale è costituito il rapporto ed hanno corso a rischio del cliente medesimo, per ogni conseguenza derivante da errori, disguidi o ritardi nella trasmissione.

2. Il cliente curerà che le comunicazioni, nonché i documenti in genere, diretti alla banca - ivi compresi i titoli di credito - siano compilati in modo chiaro e leggibile, con inchiostro o altra sostanza indelebile.

Art. 4 - Invio della corrispondenza alla clientela.

1. L'invio al cliente di lettere ed estratti conto, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione della banca, comprese le comunicazioni periodiche, quelle di variazione delle condizioni nonché quelle relative ai servizi di pagamento, sono validamente effettuati all'indirizzo, anche di Posta Elettronica Certificata, indicato all'atto della costituzione del rapporto. E' obbligo del cliente comunicare per iscritto alla banca le eventuali successive variazioni o la cessazione di validità del suddetto indirizzo, restando il cliente pienamente responsabile delle conseguenze della mancata comunicazione. In ogni caso le comunicazioni si intendono ricevute ove inviate all'ultimo indirizzo comunicato per iscritto dal cliente.

2. In alternativa alla forma cartacea, il cliente ha diritto di optare per il servizio di comunicazione tramite Posta Elettronica Certificata o per la comunicazione in forma elettronica come disciplinata al comma 3, salvo che ciò sia incompatibile con la natura della comunicazione, dell'operazione o del servizio, nonché di modificare la tecnica di comunicazione prescelta mediante richiesta scritta alla banca. Sono salve le disposizioni contenute nelle singole sezioni della Parte II relative alla forma di specifiche comunicazioni.

2-bis. Qualora venga utilizzato il servizio di Posta Elettronica Certificata, le comunicazioni si ritengono validamente effettuate all'indirizzo PEC indicato dal cliente all'atto della costituzione del rapporto oppure fatto conoscere successivamente per iscritto con apposita comunicazione.

3. Qualora venga utilizzata la forma elettronica, la banca è autorizzata a inoltrare le comunicazioni di cui al comma 1 esclusivamente attraverso la

specifica sezione protetta del sito Internet della banca. Si tratta in ogni caso di supporto durevole non modificabile, che consente al cliente, mediante l'utilizzo delle chiavi di accesso fornite dalla banca, la visualizzazione, la stampa o il trasferimento e la conservazione dei documenti su proprio supporto. Detti documenti rimangono disponibili sul sito Internet della banca e consultabili dal cliente per un periodo massimo di due anni dalla loro messa a disposizione. È onere del cliente provvedere alla periodica consultazione, sulla menzionata sezione del sito Internet della banca, delle comunicazioni a lui destinate. Ne segue che, per le comunicazioni periodiche e per quelle di variazione delle condizioni, per giorno di ricevimento, agli effetti dell'esercizio del diritto di recesso o di altri diritti e della contestazione dell'estratto conto, si intende il giorno successivo a quello in cui è possibile la visualizzazione e la consultazione nella predetta sezione protetta del sito Internet della banca.

Per rendere più agevole e tempestiva la consultazione, la banca può inviare un avviso all'indirizzo di posta elettronica o al numero di cellulare fatti conoscere dal cliente, ogni qual volta siano disponibili comunicazioni a lui destinate. Resta inteso che l'eventuale mancato invio o ricezione di tale avviso non pregiudica l'efficacia delle comunicazioni, che resta regolata dal precedente comma 3.

4-bis. Finché non viene sottoscritto lo specifico contratto e completato l'iter di attivazione del servizio di accesso alla sezione protetta del sito internet della banca descritto al precedente comma 3, le comunicazioni vengono inviate al cliente in forma cartacea all'indirizzo indicato all'atto della costituzione del rapporto oppure fatto conoscere successivamente per iscritto con apposita comunicazione. Le comunicazioni iniziano ad essere inviate in formato elettronico non appena il servizio diviene accessibile al cliente.

5. È onere del cliente informare la banca di eventuali variazioni dell'indirizzo di posta elettronica o del numero di cellulare indicati ai sensi del comma precedente.

6. Nel caso in cui il rapporto sia cointestato, per scegliere la modalità di trasmissione e per modificarla è necessario il consenso scritto di tutti i cointestatori e le comunicazioni così effettuate dalla banca ad uno solo dei cointestatori sono operanti, a tutti gli effetti, anche nei confronti degli altri.

Art. 4-bis - Comunicazioni periodiche alla clientela.

1. La banca invia al cliente le comunicazioni periodiche previste dall'art. 119 del D.Lgs. n. 385/1993, ossia il documento di sintesi delle condizioni economiche e l'estratto conto, secondo la periodicità prevista dal documento di sintesi. Il documento di sintesi periodico non viene inviato nel caso in cui le condizioni economiche non siano variate rispetto alla comunicazione precedente.

2. In ogni caso, il cliente può ottenere dalla banca una copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore, in ogni momento e gratuitamente, facendone richiesta allo sportello. Nel caso in cui sia utilizzato il servizio di comunicazione tramite Posta Elettronica Certificata o la comunicazione in forma elettronica il documento di sintesi aggiornato verrà inviato per Posta Elettronica Certificata o attraverso la specifica sezione protetta del sito internet della banca.

Art. 5 - Identificazione della clientela.

1. All'atto della costituzione del rapporto, il cliente è tenuto a fornire alla banca i propri dati identificativi e ogni altra informazione, in conformità alla normativa vigente in materia di antiriciclaggio, che prevede l'acquisizione dei medesimi dati e informazioni anche per le persone eventualmente autorizzate a rappresentare il Cliente stesso e per il titolare effettivo.

2. Nello svolgimento delle operazioni, al fine di tutelare il cliente, è in facoltà della banca valutare l'idoneità dei documenti prodotti come prova dell'identità personale dei soggetti che entrano in rapporto con essa.

Art. 6 - Poteri di rappresentanza.

1. Il cliente è tenuto a depositare la propria firma e quella delle persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti con la banca, precisando per iscritto i limiti eventuali delle facoltà loro accordate. Il cliente e le persone autorizzate a rappresentarlo sono tenuti ad utilizzare, nei rapporti con la banca, la propria sottoscrizione autografa in forma grafica corrispondente alla firma depositata ovvero - previo accordo fra le parti - nelle altre forme consentite dalle vigenti leggi (es. firma elettronica).

2. Le revocche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, producono effetto a partire dal secondo giorno lavorativo successivo a quello in cui la relativa comunicazione scritta, restando comunque escluso l'invio a mezzo telefax, è pervenuta alla banca; ciò anche quando dette revocche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge o comunque diffuse al pubblico. La presente disposizione si applica anche alla cessazione della rappresentanza di enti e società.

3. Quando il rapporto è intestato a più persone, i soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatori devono essere nominati per iscritto da tutti. La revoca delle facoltà di rappresentanza può essere effettuata, in deroga all'art. 1726 cod. civ., anche da uno solo dei cointestatori, mentre la modifica delle facoltà deve essere fatta da tutti. Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revocche, modifiche e rinunce vale quanto stabilito al comma precedente.

4. Nelle ipotesi dei commi 2 e 3 sarà onere del cliente comunicare l'intervenuta revoca o modifica ai soggetti interessati.

5. Quando il rapporto è intestato a più persone, la procura generale o speciale conferita da uno dei cointestatori non è efficace nei confronti della banca senza il consenso scritto degli altri cointestatori.

6. Le altre cause di cessazione della facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla banca sino a quando questa non ne abbia avuto notizia legalmente certa e, ove il rapporto sia intestato a più persone, dette cause hanno effetto anche se relative soltanto ad uno dei cointestatori.

Art. 7 - Cointestazione del rapporto.

1. Quando il rapporto è intestato a più persone, le disposizioni relative al rapporto medesimo possono essere effettuate, salva diversa pattuizione, da ciascun intestatario separatamente, anche in deroga all'art. 1854 cod. civ., con piena liberazione della banca anche nei confronti degli altri cointestatori. In tali rapporti, la facoltà di disposizione separata e l'indicazione dei conti correnti di appoggio predefiniti di cui all'art. 7 della Parte II possono essere modificate o revocate solo su conformi istruzioni impartite per iscritto alla banca da tutti i cointestatori, mentre l'estinzione del rapporto può essere effettuata su richiesta anche di uno solo di essi, che avrà l'onere di darne comunicazione agli altri cointestatori.

2. In ogni caso, per tutte le obbligazioni che si venissero a creare, per qualsiasi ragione, anche per atto o fatto di un solo cointestatorio, rispondono nei confronti della banca tutti i cointestatori in solido fra loro.

3. Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatori del rapporto, ciascuno degli altri cointestatori conserva il diritto di disporre separatamente del rapporto. Analogamente lo conservano gli eredi del cointestatorio, che saranno però tenuti ad esercitarlo tutti insieme, ed il legale rappresentante dell'incapace.

4. Tuttavia, nei casi di cui al precedente comma, la banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatori e degli eventuali eredi e del legale rappresentante dell'incapace, quando anche solo da uno di essi le sia stata presentata o recapitata opposizione in forma scritta, restando comunque escluso l'invio a mezzo telefax.

Art. 8 - Diritto di garanzia.

1. La banca è investita del diritto di pegno e del diritto di ritenzione sui titoli o valori di pertinenza del cliente detenuti dalla banca o che pervengano ad essa successivamente, a garanzia di qualunque suo credito liquido ed esigibile - anche se assistito da altra garanzia reale o personale - rappresentato da qualsiasi obbligazione diretta o indiretta assunta nei confronti della banca.

2. In particolare le cessioni di credito e le garanzie pignoratizie a qualsiasi titolo effettuate o costituite a favore della banca stanno a garantire con l'intero valore anche ogni altro credito, come individuato dal comma precedente, vantato dalla banca medesima verso la stessa persona.

Art. 9 - Compensazione.

1. Quando esistono tra la banca ed il cliente più conti o più rapporti di qualsiasi genere o natura, ancorché intrattenuti presso altre succursali ovvero sedi distaccate, la banca ha diritto di valersi della compensazione al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 1186 cod. civ., o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del cliente, in modo tale da porre in pericolo il recupero del credito vantato dalla banca. La compensazione avrà luogo in qualsiasi momento, ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili, senza obbligo di preavviso o formalità, fermo restando che dell'intervenuta compensazione la banca darà prontamente comunicazione al cliente.

2. Fino alla concorrenza dell'intero credito vantato, la banca ha facoltà di valersi dei diritti di cui al comma precedente ed all'art. 8 anche quando il rapporto creditore sia intestato ad uno solo dei debitori ovvero al debitore ed altre persone, indipendentemente dalla quota di pertinenza di ciascuno.

Art. 10 - Solidarietà e indivisibilità delle obbligazioni assunte dalla clientela ed imputazione dei pagamenti.

1. Tutte le obbligazioni del cliente verso la banca si intendono assunte - pure in caso di cointestazione - in via solidale e indivisibile anche per gli eredi e per gli eventuali aventi causa a qualsiasi titolo del cliente stesso.

2. La banca ha diritto di imputare, a suo giudizio, ad estinzione o decurtazione, ad una o più delle obbligazioni assunte dal cliente, i pagamenti effettuati dal debitore.

Art. 11 - Modifica delle condizioni economiche e normative.

1. Il cliente accorda specificamente alla banca la facoltà di modificare anche in senso ad esso sfavorevole il tasso di interesse "base" di cui all'art. 2, comma 1, della Parte II e le altre condizioni normative ed economiche applicate al presente contratto, ad eccezione dei tassi di interesse "migliorativi" di cui all'art. 4 della Parte II.

2. Le modifiche devono essere comunicate al cliente per iscritto o mediante altro supporto durevole concordato preventivamente ai sensi dell'art. 4 della Parte I, con preavviso minimo di due mesi.

3. Le modifiche così comunicate si intendono accettate dal cliente, salvo che questi comunichi alla banca, prima della data prevista per l'applicazione delle modifiche, che non vuole accettarle. A questo fine, la comunicazione deve specificare che, in assenza di espresso rifiuto, la proposta si intende accettata e che il cliente ha diritto di recedere dal rapporto, senza spese, prima della data prevista per l'applicazione della stessa.

Art. 12 - Spese ed oneri fiscali.

1. Le spese di qualunque genere e gli oneri fiscali, che la banca dovesse sostenere in relazione al presente atto e a ogni specifico rapporto con il cliente nonché quelle relative alla esecuzione, sono a carico del cliente stesso.

Art. 13 - Legge applicabile, lingua adottata e foro competente.

1. Il presente contratto è a tempo indeterminato ed è regolato dalla legge italiana.

2. Il presente contratto e le comunicazioni fra le parti sono redatti in lingua italiana, salvo diverso specifico accordo con il cliente.

3. Per ogni controversia che potesse sorgere tra il cliente e la banca è competente in via esclusiva l'Autorità Giudiziaria nella cui giurisdizione si trova la sede legale della banca.

4. Qualora il cliente rivesta la qualità di consumatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, lett. a) del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, si applicano le disposizioni di legge.

Parte II : DISPOSIZIONI PARTICOLARI

SEZIONE I DISCIPLINA DEL CONTO DEPOSITO

Art. 1 - Disposizioni applicabili.

1. Il conto deposito è regolato dalle condizioni generali contenute nella precedente Parte I e dalle presenti disposizioni particolari; ad esso si applicano le condizioni economiche indicate nel documento di sintesi nonché quelle applicabili in virtù di disposizioni normative

Art. 2 - Caratteristiche del conto deposito.

1. Il conto deposito è un deposito di denaro con cui la banca custodisce le somme del cliente e gli corrisponde gli interessi al tasso "base" indicato nel documento di sintesi.

2. Fatto salvo quanto previsto all'art. 4, commi 7 e 8, della presente sezione, il cliente in qualsiasi momento può richiedere la restituzione delle somme depositate.

3. Il conto deposito è denominato esclusivamente in euro.

Art. 3 - Limiti di giacenza.

1. Per l'apertura del rapporto è richiesto un versamento iniziale minimo nella misura indicata nel documento di sintesi.

2. La banca si riserva la facoltà di determinare il saldo massimo del conto deposito.

Art. 4 - Vincolo delle somme depositate.

1. Il cliente può vincolare, in tutto o in parte, le somme disponibili sul suo conto per periodi di 3, 6, 12 mesi o altro periodo pattuito. Sulle somme vincolate la banca applica tassi di interesse "migliorativi" rispetto al tasso "base", a condizione che il vincolo sia mantenuto fino alla scadenza.

2. Per i vincoli disposti entro le date indicate nel documento di sintesi unito al presente contratto i tassi migliorativi sono quelli ivi indicati. Successivamente i tassi migliorativi verranno pattuiti con il cliente nella misura indicata nel foglio informativo in vigore al momento della richiesta di vincolo.

3. La banca si riserva la facoltà di stabilire un importo minimo vincolabile.

4. Gli interessi maturati sulle somme vincolate sono liquidati alla scadenza del vincolo e sono accreditati sul conto deposito.

5. E' facoltà della banca, in caso di richiesta di vincolo, rendere immediatamente disponibile al cliente, che può utilizzarla subito, una somma pari agli interessi netti da corrispondere alla scadenza del vincolo. La somma viene accreditata sul conto deposito.

6. Alla scadenza del vincolo, le somme vincolate tornano disponibili e possono essere nuovamente sottoposte a vincolo dal cliente.

7. Se il cliente chiede di svincolare le somme prima della scadenza del vincolo, le stesse, meno l'eventuale importo anticipato ai sensi del precedente comma 5, che viene trattenuto dalla banca, sono rese immediatamente disponibili sul conto deposito. Dette somme sono remunerate al tasso base dalla data di inizio vincolo e gli interessi vengono liquidati con la periodicità prevista nel documento di sintesi per il tasso base.

8. Non sono ammessi svincoli parziali.

Art. 5 - Regolamento degli interessi.

1. Gli interessi sono liquidati con la periodicità indicata nel documento di sintesi e sono accreditati sul conto deposito. Il relativo saldo produce interessi a partire dalla data di accredito. Gli interessi sono altresì liquidati in occasione dell'estinzione del rapporto.

Art. 6 - Prelievi.

1. Le somme disponibili e non vincolate possono essere esclusivamente prelevate per contanti oppure trasferite mediante bonifico verso uno o più conti correnti di appoggio predefiniti di cui al successivo art. 7.

Art. 7 - Conti correnti di appoggio.

1. I conti correnti di appoggio sono gli unici verso i quali il cliente può disporre accrediti a valere sul conto deposito.
2. Il cliente può utilizzare quali conti di appoggio esclusivamente conti correnti bancari di cui è titolare o contitolare presso la banca o presso altre banche purché situate in Italia.
3. Il cliente indica le coordinate IBAN dei conti di appoggio sino ad un massimo di cinque conti e può modificare uno o più conti di appoggio nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo.
4. Il cliente autorizza la banca ad addebitare le commissioni, le spese e gli oneri, anche fiscali, relativi al conto deposito, sul conto corrente di appoggio indicato in calce al presente contratto o successivamente modificato conformemente a quanto previsto nel precedente comma 3.

Art. 8 - Versamenti.

1. Le rimesse sul conto deposito possono essere effettuate esclusivamente in euro mediante versamento di contante, di assegni bancari, circolari e titoli similari purché rispettivamente tratti su o emessi da banche situate in Italia nonché mediante bonifico disposto .
2. La Banca accredita l'importo di assegni bancari e assegni circolari con riserva di verifica e salvo buon fine. Tale importo è disponibile appena decorsi i termini previsti nel documento di sintesi.
3. La banca si riserva la facoltà di prorogare i termini indicati al comma precedente solo in presenza di cause di forza maggiore - ivi compresi gli scioperi del personale - verificatesi presso la banca stessa e/o presso corrispondenti, anche non bancari, dandone pronta notizia alla clientela, anche mediante comunicazioni impersonali (cartelli, moduli prestampati, ecc.).
4. La valuta applicata all'accREDITAMENTO determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al cliente alcun diritto circa la disponibilità dell'importo.
5. Qualora tuttavia la banca consentisse al cliente di utilizzare, in tutto o in parte, tale importo prima di averne effettuato l'incasso ed ancorché sull'importo sia iniziata la decorrenza degli interessi, ciò non comporterà affidamento di analoghe concessioni per il futuro.
6. In caso di mancato incasso, la banca si riserva tutti i diritti e le azioni al fine di agire per la riscossione, nonché la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, l'addebito.

Art. 9 - Comunicazioni periodiche.

1. La banca fornisce al cliente alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta all'anno un rendiconto che riporta le informazioni rilevanti per la comprensione dell'andamento del rapporto e un documento di sintesi aggiornato, che riporta le condizioni economiche in vigore ed evidenzia le eventuali modifiche intervenute.
2. Se il cliente non presenta una contestazione scritta, queste comunicazioni periodiche si intendono approvate dopo 60 giorni dal ricevimento.

Art. 10 - Recesso.

1. Il cliente può recedere dal rapporto, senza spese e senza penalità, prelevando l'intera somma depositata, salvo l'obbligo di costituire o mantenere i fondi necessari per il regolamento delle eventuali operazioni ancora sospese.
2. In presenza di vincoli, il recesso è ammesso dopo la scadenza del vincolo oppure previo svincolo delle somme secondo quanto previsto dall'art. 4, commi 7 e 8, delle presente sezione.
3. La banca può recedere dal rapporto dandone comunicazione al cliente mediante raccomandata con avviso di ricevimento con un preavviso di almeno due mesi oppure senza preavviso qualora ricorra un giustificato motivo. Dal momento in cui il recesso diviene efficace la banca cessa di corrispondere gli interessi sulle somme depositate. Fino a questo momento la banca applica sulle somme vincolate il tasso di interesse migliorativo pattuito con il cliente. Dall'importo complessivamente dovuto a seguito del recesso, la banca tratterrà le somme eventualmente anticipate ai sensi dell'art. 4, comma 5, in misura pari all'ammontare degli interessi netti che sarebbero maturati tra la data di efficacia del recesso e la data di scadenza del vincolo.

SEZIONE II SERVIZI DI PAGAMENTO

Art. 11 - Ambito di applicazione e caratteristiche dei servizi di pagamento.

1. La presente sezione regola i seguenti servizi di pagamento, che la banca presta sia quale banca dell'ordinante sia quale banca del beneficiario:
 - prelievo di contante;
 - versamento di contante;
 - bonifico/Sepa Credit Transfer (SCT): servizio che prevede l'accREDITO di una somma di denaro sul conto del beneficiario tramite un'operazione di pagamento o una serie di operazioni di pagamento effettuate a valere sul conto del pagatore ed eseguite dalla banca o da un prestatore di servizi di pagamento sulla base di un'istruzione impartita dal pagatore. L'ordinante e il beneficiario di un'operazione possono coincidere;
2. L'ambito di applicazione della presente Sezione è quello previsto dalla normativa sui servizi di pagamento (D.lgs. n. 11/2010).
3. Ai fini della presente sezione, in caso di conto accessibile online, si intendono:
 - servizio di disposizione di ordine di pagamento: un servizio di pagamento prestato tramite un prestatore di servizi di disposizione di ordini di pagamento autorizzato (di seguito "PISP") che si interpone tra il pagatore ed il suo conto di pagamento online, dando impulso all'avvio di un ordine di pagamento a favore di un terzo beneficiario
 - servizio di informazione sui conti: un servizio prestato da un prestatore di servizi di informazione sui conti autorizzato (di seguito "AISP") che fornisce online al cliente informazioni consolidate relativamente a uno o più conti di pagamento detenuti presso uno o più prestatori di servizi di pagamento.

Art. 12 - Prelievo mediante bonifico.

1. Nel caso di prelievo mediante bonifico/Sepa Credit Transfer (SCT), ai sensi degli artt. 6 e 7 della Parte II, l'ordine è impartito alla banca dal cliente con il canale internet o su supporto cartaceo.
2. Per la corretta esecuzione dell'ordine:
 - deve esserci piena disponibilità dei fondi sul conto deposito;
 - devono essere indicati i dati necessari per identificare il conto deposito da addebitare;
 - devono essere indicate le coordinate IBAN che identificano il conto di appoggio predefinito da accREDITARE.
3. In caso di conto deposito accessibile online il prelievo mediante bonifico può essere disposto anche tramite un PISP secondo le modalità di utilizzo dalla piattaforma di quest'ultimo e fermo restando quanto previsto dal presente articolo.

Art. 13 - Ricezione dell'ordine.

1. Il momento di ricezione dell'ordine è quello in cui questo è ricevuto dalla banca. Prima di tale momento il conto deposito del cliente non può essere addebitato. Se il momento della ricezione non cade in una giornata operativa per la banca, l'ordine si intende ricevuto la giornata operativa successiva. Nel documento di sintesi è stabilito l'orario limite (cut off) oltre il quale gli ordini si considerano ricevuti la giornata operativa successiva.

2. Se si tratta di ordini per i quali è concordato che l'esecuzione sia avviata in un giorno determinato o alla fine di un determinato periodo o il giorno in cui i fondi diventano disponibili, il momento della ricezione coincide con il giorno convenuto. Se detto giorno cade in una giornata non operativa, secondo le indicazioni contenute nel foglio informativo, l'ordine si intende ricevuto la giornata operativa successiva.

Art. 14 - Rifiuto dell'ordine.

1. Laddove tutte le condizioni della presente sezione siano soddisfatte e a condizione che vi sia disponibilità sufficiente sul conto deposito, la banca non può rifiutarsi di dare esecuzione a un ordine autorizzato ai sensi del successivo art. 15, salvo che detta esecuzione sia contraria a disposizioni di diritto comunitario o nazionale.

2. Qualora la banca rifiuti di eseguire un ordine, il rifiuto e, ove possibile, le relative motivazioni nonché la procedura per correggere eventuali errori materiali imputabili al cliente che abbiano causato il rifiuto, sono comunicati al cliente, salvo che la comunicazione di tali informazioni sia contraria a disposizioni comunitarie o nazionali.

3. La comunicazione può essere effettuata anche per via telefonica, con la massima sollecitudine e, in ogni caso, entro i termini previsti per l'esecuzione dell'operazione.

4. L'ordine di cui sia stata rifiutata l'esecuzione è considerato come non ricevuto.

Art. 15 - Consenso e revoca del consenso.

1. Il consenso del cliente si intende prestato nel momento in cui quest'ultimo trasmette l'ordine alla banca.

2. Il consenso è revocato con la stessa modalità e forma con cui gli ordini sono impartiti. La revoca del consenso è consentita fino al momento in cui l'ordine non diviene irrevocabile ai sensi del successivo articolo.

3. La banca può rifiutare l'accesso al conto deposito a un PISP per giustificate e comprovate ragioni connesse all'accesso fraudolento o non autorizzato al conto da parte di tali soggetti, compresi i casi di ordini di pagamento fraudolenti o non autorizzati. In tali casi, la banca informa il cliente del rifiuto e dei relativi motivi. Ove possibile, tale informazione è resa prima che l'accesso sia rifiutato o, al più tardi, immediatamente dopo, salvo che tale informazione non possa essere fornita per motivi di sicurezza obiettivamente giustificati o sia vietata per altre motivazioni di legge. Al venir meno delle ragioni che hanno portato al rifiuto, la banca consente l'accesso al conto deposito.

4. In ogni caso la banca rifiuta senza indugio l'accesso al conto deposito a un PISP se riceve dal cliente la revoca del consenso alla prestazione dei servizi da questi prestati. In tali casi la banca informa immediatamente della revoca il PISP.

Art. 16 - Irrevocabilità dell'ordine di pagamento.

1. L'ordine si considera irrevocabile, salvo quanto disposto nei commi successivi, dopo che sia pervenuto alla banca. Se l'ordine di pagamento è disposto tramite un PISP, l'ordine si considera irrevocabile dopo che il pagatore ha prestato il proprio consenso a disporre l'operazione di pagamento al PISP.

2. Se si tratta di ordine per il quale è concordato che l'esecuzione sia avviata in un giorno determinato o alla fine di un determinato periodo o il giorno in cui i fondi divengono disponibili, la revoca dello stesso è consentita non oltre la fine della giornata operativa precedente il giorno concordato per l'esecuzione.

3. Decorsi i termini di cui al precedente comma 2, l'ordine di pagamento può essere revocato solo con il consenso della banca del pagatore e di tutti gli altri prestatori di servizi di pagamento interessati. In caso di revoca, il pagatore è tenuto a corrispondere le spese indicate nel documento di sintesi.

Art. 17 - Spese, commissioni, tempi di esecuzione e data valuta.

1. Le spese, le commissioni, le valute e ogni altro onere applicato, i tempi di esecuzione degli ordini, nonché i tempi di disponibilità delle somme accreditate sul conto deposito sono indicati nel documento di sintesi.

Art. 17-bis - Modifica delle condizioni economiche e normative.

1. Il cliente accorda alla banca la facoltà di modificare le condizioni economiche e normative di cui alla presente sezione.

2. Ove si tratti di modifiche sfavorevoli per il cliente, esse debbono essere comunicate a quest'ultimo per iscritto, su supporto cartaceo o altro supporto durevole concordato con il cliente ai sensi dell'art. 11 della Parte I, con un preavviso di almeno due mesi dalla data prevista per la loro applicazione.

3. Le modifiche così comunicate si intendono accettate dal cliente, a meno che questi non comunichi alla banca, prima della data prevista per l'applicazione della modifica, che non vuole accettarle. A questo fine, la comunicazione deve specificare che, in assenza di espresso rifiuto, la proposta si intende accettata e che il cliente ha diritto di recedere dal rapporto disciplinato dalla presente sezione, senza spese, prima della data prevista per l'applicazione della modifica.

4. Quando il cliente è un consumatore, la banca può modificare le condizioni economiche e normative di cui alla presente sezione purché sussista un giustificato motivo, dando un preavviso di almeno due mesi al cliente, che ha diritto di recedere dal contratto senza spese o penalità.

Art. 18 - Comunicazione al cliente di informazioni su una singola operazione.

1. La banca mette a disposizione del cliente, sia esso ordinante o beneficiario, su supporto cartaceo con periodicità almeno mensile, le informazioni dovute per legge relative alle singole operazioni.

2. Per ogni singola operazione disposta dal cliente, la banca, su richiesta di quest'ultimo e prima dell'esecuzione, mette a sua disposizione su supporto cartaceo informazioni sui tempi massimi di esecuzione e sulle spese relative a tale operazione.

Art. 18-bis - Recesso.

1. Il cliente può recedere dalla presente sezione in ogni momento, senza preavviso, senza penalità e senza spese di chiusura. In caso di recesso della banca, questa deve dare al cliente un preavviso di almeno due mesi. La comunicazione di recesso è effettuata in forma scritta, su supporto cartaceo, eventualmente anticipata con altro mezzo. L'efficacia del recesso, tuttavia, decorre dal ricevimento della comunicazione effettuata in forma cartacea.

2. Qualora sussista un giustificato motivo, la banca può recedere anche senza preavviso, dandone immediata comunicazione al cliente.

3. La chiusura del rapporto coincide con la data di perfezionamento del recesso, salvo l'obbligo del cliente di costituire o mantenere i fondi necessari per il regolamento delle eventuali operazioni ancora sospese.

4. Le spese e le commissioni percepite periodicamente dalla banca sono dovute dal cliente in misura proporzionale al periodo precedente lo scioglimento. Se sono state pagate anticipatamente, esse debbono essere rimborsate dalla banca al cliente in misura proporzionale alla durata del rapporto.

Art. 19 - Comunicazioni del cliente di operazioni non autorizzate o effettuate in modo inesatto.

1. Il cliente, venuto a conoscenza di un'operazione non autorizzata o eseguita in modo inesatto, ne ottiene la rettifica solo se comunica tale

circostanza alla banca in forma scritta e senza indugio, e comunque entro il termine di 13 mesi, decorrente dalla data di addebito o di accredito sul conto deposito.

2. I termini di cui al comma precedente non si applicano se la banca ha omesso di mettere a disposizione le informazioni dovute per legge relative all'operazione.

3. Un'operazione è eseguita in modo inesatto quando l'esecuzione non è conforme all'ordine o alle istruzioni impartite dal cliente alla banca.

4. L'onere di provare che l'esecuzione dell'operazione è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata e che non ha subito le conseguenze del malfunzionamento delle procedure necessarie all'esecuzione o di altri inconvenienti è imputabile alla banca. In caso di servizi di disposizione di ordini di pagamento l'onere della prova nei confronti della banca è in capo al PISP.

Art. 20 - Operazione non autorizzata.

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 19, nel caso in cui un'operazione non sia stata autorizzata, la banca (anche in caso di servizi di disposizione di ordini di pagamento) rimborsa il cliente immediatamente, e comunque entro la fine della giornata operativa successiva a quella in cui prende atto dell'operazione o riceve la relativa comunicazione, e riporta il conto nello stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione non avesse avuto luogo.

2. In caso di motivato sospetto di frode, la banca può sospendere il rimborso di cui al comma 1.

3. Il rimborso di cui al comma 1 non preclude la possibilità per la banca di dimostrare anche in un momento successivo che l'operazione era stata autorizzata; in tal caso, la banca ha diritto di chiedere e ottenere la restituzione dell'importo rimborsato, anche addebitando il conto di sua iniziativa.

Art. 21 - Mancata, inesatta o tardiva esecuzione dell'ordine di pagamento.

1. Fatti salvi gli artt. 19, 22 e 24 della presente sezione, quando l'operazione di pagamento è disposta dal cliente in qualità di pagatore, la banca è responsabile nei confronti del cliente della corretta esecuzione dell'ordine da questo impartito, a meno che non sia in grado di provare che la banca presso cui intrattiene il conto predefinito ha ricevuto l'importo dell'operazione nel rispetto della disciplina concordata o che l'ordine stesso non sia stato impartito dal cliente alle condizioni previste nella presente sezione.

2. Quando la banca è responsabile ai sensi del comma precedente, essa (anche in caso di servizi di disposizione di ordini di pagamento) rimborsa senza indugio al cliente l'importo dell'operazione e riporta il conto deposito nello stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione non avesse avuto luogo.

3. Fatti salvi gli artt. 19 e 24 della presente sezione, quando il cliente risulta essere beneficiario di un'operazione, la banca è responsabile della mancata o inesatta esecuzione dell'operazione medesima solo se il prestatore di servizi di pagamento del pagatore dimostra di avere eseguito correttamente l'operazione e che il relativo importo è pervenuto alla banca. In tale caso la banca accredita immediatamente l'importo dell'operazione sul conto deposito del cliente medesimo. La banca non è tenuta ad effettuare tale rimborso se dimostra che il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario presso cui è posto il conto d'appoggio ha ricevuto l'importo dell'operazione, anche se con lieve ritardo.

4. Indipendentemente dalla responsabilità di cui ai commi precedenti, quando un'operazione non è eseguita o è eseguita in modo inesatto, la banca si adopera, su richiesta del cliente, per rintracciare l'operazione di pagamento e informarlo del risultato.

5. La banca è responsabile nei confronti del cliente di tutte le spese e interessi ad esso imputati a seguito della mancata o inesatta esecuzione dell'operazione di pagamento.

Art. 22 - Responsabilità per identificativi unici inesatti.

1. Se un ordine di pagamento è eseguito conformemente alle coordinate IBAN, esso si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario e/o il conto individuato dall'IBAN.

2. Se l'IBAN fornito dal cliente è inesatto, la banca non è responsabile, ai sensi del precedente articolo, della mancata o inesatta esecuzione dell'operazione. La banca compie sforzi ragionevoli per recuperare i fondi oggetto dell'operazione di pagamento. Se non è possibile il recupero dei fondi, la banca del beneficiario su cui è posto il conto di appoggio è tenuta a collaborare anche comunicando ogni informazione utile alla banca del pagatore che, su richiesta scritta di quest'ultimo, è tenuta a fornirgli ogni informazione disponibile che sia utile ai fini di un'azione di tutela.

3. La banca è responsabile solo dell'esecuzione dell'operazione in conformità con l'IBAN fornito dal cliente anche qualora quest'ultimo le abbia fornito informazioni ulteriori rispetto all'IBAN stesso.

Art. 23 - Esclusione della responsabilità.

1. Le responsabilità previste nella presente sezione a carico della banca non si applicano nelle ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore e nei casi in cui la banca abbia agito in conformità con i vincoli derivanti da altri obblighi di legge.

Art. 23 bis - Servizio di informazione sui conti.

1. In caso di conto deposito accessibile online, e nel caso in cui il cliente si avvalga di un servizio di informazione sui conti, il consenso è prestato tramite l'AISP secondo le modalità di accesso al conto deposito online del cliente concordate con la banca.

2. La banca può rifiutare l'accesso a un conto deposito a un AISP per giustificate e comprovate ragioni connesse all'accesso fraudolento o non autorizzato al conto deposito da parte di tali soggetti. In tali casi, la banca informa il cliente del rifiuto e dei relativi motivi. Ove possibile, tale informazione è resa prima che l'accesso sia rifiutato o, al più tardi, immediatamente dopo, salvo che tale informazione non possa essere fornita per motivi di sicurezza obiettivamente giustificati o sia vietata per altre motivazioni di legge. Al venir meno delle ragioni che hanno portato al rifiuto, la banca consente l'accesso al conto deposito.

In ogni caso la banca rifiuta senza indugio l'accesso al conto deposito a un AISP se riceve dal cliente la revoca del consenso alla prestazione dei servizi da questi prestati. In tali casi la banca informa immediatamente della revoca l'AISP.

Art. 24 - Sanzioni.

1. Nel caso di inosservanza da parte della banca degli obblighi previsti in materia di servizi di pagamento dal D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 e dalle relative disposizioni di attuazione nonché dal D.Lgs. n. 11 del 27 gennaio 2010, sono applicabili alla banca le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 32 e 32-bis del D. Lgs. n. 11/2010 e all'art. 144 del D.Lgs. n. 385/1993.

SEZIONE III

NORME CHE REGOLANO I SERVIZI DI INCASSO DI ASSEGNI

La presente sezione regola il servizio di incasso di assegni bancari e assegni circolari non disciplinati dalla precedente sezione I.

Art. 25 - Esonero responsabilità.

1. I servizi di incasso di assegni sono fatti per conto del cedente e a suo rischio. In particolare, sono a carico del cliente le eventuali conseguenze dannose derivanti da cause non imputabili alla banca, tra le quali vanno incluse, in via esemplificativa, quelle dipendenti da:

1) indicazioni erronee, non precise, insufficienti o di difficile lettura, specie di importo e di nomi, tanto sugli assegni che sulle distinte di accompagnamento;

2) clausole o istruzioni non tassative o contraddittorie;

3) smarrimento, sottrazione o distruzione del titolo durante il trasporto;

4) casi di forza maggiore, compresi scioperi anche del proprio personale, impedimenti od ostacoli determinati da normative di legge e consuetudinarie vigenti nel luogo di pagamento degli assegni o da atti di autorità nazionali o estere, anche di fatto, o da provvedimenti od atti di natura giudiziaria (come sequestri, pignoramenti) o da fatti di terzi.

Art. 26 - Restituzione titoli.

1. La banca non provvede ad inviare gli avvisi di mancato pagamento degli assegni, ma si limita a restituire i titoli non appena in grado; è inteso che i firmatari interessati hanno rinunciato ai detti avvisi nonché alla osservanza dei termini di cui all'articolo 47 della Legge sull'assegno, anche nei confronti degli eventuali portatori successivi.

BCC DEI COLLI ALBANI

(firma Banca)



BANCA di CREDITO COOPERATIVO DEI COLLI ALBANI -Soc. Coop.
e-mail: banca@bcccollialbani.it - sito web: www.bcccollialbani.it
Sede legale Via S. Silvestri, 113 - 00045 - Genzano di Roma (Rm)
Tel.: +39 06 937121 - Fax: +39 06 9390934
C.F./P.IVA:n.00962041000 -Iscr.Reg.Impr.di Roma n.01103500581 ABI:08951
Iscritta all'Albo delle banche e aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento

MODULO STANDARD PER LE INFORMAZIONI DA FORNIRE AI DEPOSITANTI

NAG CLIENTE:
QUALIFICA CLIENTE: Consumatore

Informazioni di base sulla protezione dei depositi

I depositi presso BCC DEI COLLI ALBANI sono protetti da:	Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo (FGD) (1)
Limite della protezione:	100.000 EURO per depositante e per ente creditizio (2)
Se possiede più depositi presso lo stesso ente creditizio:	Tutti i Suoi depositi presso lo stesso ente creditizio sono "cumulati" e il totale è soggetto al limite di 100.000 EURO (2)
Se possiede un conto congiunto con un'un'altra persona/altre persone	Il limite di 100.000 EURO si applica a ciascun depositante separatamente (3)
Periodo di rimborso in caso di liquidazione coatta amministrativa dell'ente creditizio	Il Fondo effettuerà il rimborso entro i seguenti termini: a) 20 giorni lavorativi fino al 31/12/2018 (4) b) 15 giorni lavorativi dal 01/01/2019 al 31/12/2020 c) 10 giorni lavorativi dal 01/01/2021 al 31/12/2023 d) 7 giorni lavorativi dal 01/01/2024
Valuta di rimborso	EURO
Contatto	Fondo di Garanzia Depositanti, Via Massimo D'Azeglio 33, 00184 Roma Tel +39 06-72079001 Fax 06-72079020 - 06-72079030 E-mail: info.fongar@fgd.bcc.it
Per maggiori informazioni	www.fgd.bcc.it

Informazioni supplementari

(1) Sistema responsabile della protezione del suo deposito.

Il Suo deposito è coperto da un sistema istituito per contratto, ufficialmente riconosciuto come sistema di garanzia dei depositi. In caso di insolvenza del Suo ente creditizio, i Suoi depositi sarebbero rimborsati fino a 100.000 EURO.

(2) Limite generale della protezione.

Se un deposito è indisponibile perché un ente creditizio non è in grado di assolvere ai suoi obblighi finanziari, i depositanti sono rimborsati da un sistema di garanzia dei depositi. Il rimborso è limitato a 100.000 EUR per ente creditizio. Ciò significa che tutti i depositi presso lo stesso ente creditizio sono sommati per determinare il livello di copertura. Se, ad esempio, un depositante detiene un conto di risparmio di 90.000 EURO e un conto corrente di 20.000 EURO, gli saranno rimborsati solo 100.000 EURO.

Tuttavia i depositi presso un conto di cui due o più soggetti sono titolari come partecipanti di un ente senza personalità giuridica sono trattati come se fossero effettuati da un unico depositante ai fini del calcolo del limite di 100.000 EURO.

In taluni casi i depositi sono protetti oltre 100 000 EURO. Il limite di 100.000 EURO non si applica, nei nove mesi successivi al loro accredito o al momento in cui divengono disponibili, ai depositi di persone fisiche aventi ad oggetto importi derivanti da:

- operazioni relative al trasferimento o alla costituzione di diritti reali su unità immobiliari adibite ad abitazione;
- divorzio, pensionamento, scioglimento del rapporto di lavoro, invalidità o morte;
- il pagamento di prestazioni assicurative, di risarcimenti o di indennizzi in relazione a danni per fatti considerati dalla legge come reati contro la persona o per ingiusta detenzione. Ulteriori informazioni possono essere ottenute al seguente indirizzo Internet www.fgd.bcc.it.

(3) Limite di protezione per i conti congiunti.

In caso di conti congiunti, si applica a ciascun depositante il limite di 100.000 EURO. Ulteriori informazioni possono essere ottenute al seguente indirizzo Internet www.fgd.bcc.it.

(4) Rimborso.

Il sistema di garanzia dei depositi responsabile è:
Fondo di Garanzia Depositanti del Credito Cooperativo,
Via Massimo D'Azeglio 33, 00184 Roma
Tel +39 06-72079001 Fax 06-72079020 - 06-72079030
E-mail: info.fongar@fgd.bcc.it
sito internet: www.fgd.bcc.it.

Il FGD Rimborserà i Suoi depositi (fino a 100.000 EURO) entro 7 giorni lavorativi decorrenti dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di

liquidazione coatta amministrativa della Banca senza che sia necessario presentare alcuna richiesta al sistema di garanzia. Il depositante potrà quindi recarsi direttamente presso uno qualsiasi degli sportelli indicati dal FGD, con comunicazione effettuata sia attraverso il proprio sito web e il sito web della banca, sia sulle principali testate a diffusione nazionale e locale. Fino al 31/12/2023, qualora il Fondo non sia in grado effettuare il rimborso entro 7 giorni lavorativi esso assicura comunque che ciascun titolare di un deposito protetto che ne abbia fatto richiesta riceva, entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta, un importo sufficiente per consentirgli di far fronte alle spese correnti, a valere sull'importo dovuto per il rimborso. L'importo è determinato dal FGD, sulla base dei criteri stabiliti dallo statuto. In caso di mancato rimborso entro questi termini, si consiglia di prendere contatto con Fondo di Garanzia dei Depositanti in quanto potrebbe esistere un termine per reclamare il rimborso. Il diritto al rimborso si estingue decorsi 5 anni dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di avvio della liquidazione coatta amministrativa della banca. La decadenza è impedita dalla proposizione della domanda giudiziale, salvo che il processo si estingua, o dal riconoscimento del diritto da parte del Fondo di Garanzia dei Depositanti. In caso di mancato rimborso entro questi termini, prenda contatto con Fondo di Garanzia dei Depositanti in quanto potrebbe esistere un termine per reclamare il rimborso. Ulteriori informazioni possono essere ottenute al seguente indirizzo Internet www.fgd.bcc.it.

Altre informazioni importanti

In generale, tutti i depositanti al dettaglio e le imprese sono coperti dai sistemi di garanzia dei depositi. Esistono, tuttavia, delle eccezioni per taluni sistemi di garanzia dei depositi ed esclusioni dalla copertura applicabili a determinati depositanti, che sono indicate nel dettaglio nel sito Internet www.fgd.bcc.it. Vi sono, tuttavia, alcuni depositi espressamente esclusi dal rimborso che, ai sensi dell'art. 96-bis.1 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, sono:

- a) i depositi effettuati in nome e per conto proprio da banche, enti finanziari (come definiti dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 26), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013), imprese di investimento, imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione, organismi di investimento collettivo del risparmio, fondi pensione, nonché enti pubblici;
- b) i fondi propri (come definiti dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 118), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo o del Consiglio del 26 giugno 2013);
- c) i depositi derivanti da transazioni in relazione alle quali sia intervenuta una condanna definitiva per i reati previsti dagli articoli 648-bis (riciclaggio) e 648-ter (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) del codice penale, resta fermo quanto previsto dall'articolo 648-quater del codice penale (confisca);
- d) i depositi i cui titolari, al momento dell'avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa, non risultano identificati ai sensi della disciplina in materia di antiriciclaggio;
- e) le obbligazioni e i crediti derivanti da accettazioni, pagherò cambiari e operazioni in titoli.

La Sua Banca Le comunicherà inoltre su richiesta se taluni prodotti sono o meno coperti. La copertura dei depositi deve essere confermata dalla Banca anche nell'estratto conto.

Il/1 sottoscritto/i ESEMPIO residente in VIA ROMA 1 00100 - ROMA (RM), cod.Fiscale/Partita iva R55GPP00A01H501G dichiara/dichiarano di aver ricevuto copia del presente Modulo

GENZANO DI ROMA, li 29/03/2019